Originale sentenza	€	256,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	19,65
Totale spese	**€**	**291,65**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCILLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 323/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69349** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **DI TRAPANI Paola** (cod. fisc. DTRPLA61P66G273O), nata a Palermo il 26.09.1961 ed ivi residente in viale Resurrezione n. 19, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Notarbartolo n. 5 presso lo Studio dell'avv. Lucia Di Salvo (cod. fisc. DSLLCU68E50G273Y - PEC: lucia.disalvo@legalmail.it) dalla quale è rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione.

2. **VICARI Rosa** (cod. fisc. VCRRSO62C59G273G), nata a Palermo il 19.03.1962 ed ivi residente in Via Simone Cuccia n. 46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H - PEC: giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMRGPP63P18B429G - PEC: giuseppeimmordino@pec.it), giusta procura in calce alla copia notificata dell'invito a dedurre allegata alla deduzioni

preprocessuali;

3. **D'AGOSTINO Roberto** (cod. fisc. DGSRRT59C13G273Z), nato a Palermo il 13.03.1959 ed ivi residente in via Bandiera n. 99 ed elettivamente domiciliato in Palermo, nel Corso Calatafimi n. 319, presso lo Studio dell'avv. Salvatore Vincenzo Greco (cod. fisc. GRCSVT58P16I185X), che lo rappresenta e difende giusta mandato steso in separato atto alla memoria di costituzione, il quale ha indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica e numero di fax ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni: salvatorevincenzogreco@pecavvpa.it e tel. fax 091/349748.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 10 luglio 2024, il giudice relatore Gaspare Rappa, il SPG Vincenzo Liprino per il P.M., l'avv. Lucia Di Salvo per la convenuta Di Trapani Paola, l'avv. Giovanni Immordino per la convenuta Vicari Rosa e l'avv. Salvatore Vincenzo Greco per il convenuto D'Agostino Roberto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 27 ottobre 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Palermo, della somma complessiva di euro 767.017,87 ripartita in euro 324.460,93 a carico della sig.ra Di Trapani Paola, euro 425.199,53 a carico della sig.ra Vicari Rosa ed euro 17.357,41 a carico del sig. D'Agostino Roberto, oltre rivalutazione ed interessi legali nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla denuncia di danno erariale acquisita in data 7 ottobre 2020 con la quale il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palermo, all'esito degli accertamenti scaturiti dalle criticità emerse nel corso della seduta del consiglio comunale del 16.06.2020 sull'utilizzo dello stadio comunale "Renzo Barbera", in assenza di concessione e senza il pagamento di alcun corrispettivo, da parte della società Unione Sportiva (U.S.) Città di Palermo S.p.A., poi dichiarata fallita, segnalava un presunto danno erariale di euro 4.068.186,09 per l'utilizzo del suddetto stadio dal 2004 al 2018. Seguiva analoga segnalazione di danno, acquisita in data 16 ottobre 2020, da parte del Ragioniere generale *p.t.* del Comune di Palermo.

Il P.M. rappresentava che dalla successiva istruttoria era emerso che la suddetta Società calcistica aveva utilizzato, a partire dal 2004, lo Stadio comunale senza mai pagare il relativo canone poiché per i relativi importi veniva invocata l'estinzione per compensazione con i costi sopportati dalla Società per la manutenzione straordinaria.

L'Ufficio requirente precisava, altresì, che il danno azionato riguardava le stagioni calcistiche luglio 2017/giugno 2018, luglio 2018/giugno 2019 e 2019/2020 (solo il mese di luglio 2019), prospettando che l'affidamento del suddetto bene pubblico fosse avvenuto con un *favor* nei confronti della Società sportiva e senza alcuna tutela dell'interesse patrimoniale del Comune.

III. La Procura, quindi, esponeva i seguenti fatti di causa.

La suddetta Società calcistica in data 21 gennaio 2014, in vista della prossima scadenza della convenzione triennale vigente dal 09.09.2011 al 10.09.2014, presentava al Comune di Palermo (al Vice Sindaco e al Settore Risorse

immobiliari) istanza per il rinnovo della concessione dello Stadio comunale, cui seguiva da parte degli uffici dell'Amministrazione comunale la predisposizione di un nuovo schema di convenzione per la durata di 6 anni in cui non sarebbe stata prevista alcuna fideiussione in favore dell'Ente pubblico e non veniva contemplato alcun ulteriore onere in capo alla Società concessionaria per l'affidamento dell'intera struttura sportiva a fronte del sostenimento da parte di quest'ultima di tutti i previsti oneri di manutenzione straordinaria.

Tale proposta di convenzione veniva formalizzata con delibera di Giunta municipale n. 36 del 10.03.2015 ed era trasmessa dagli Uffici comunali competenti con nota del 12 marzo 2015 al Consiglio comunale per la sua approvazione, anche se tale proposta non veniva mai discussa dall'organo consiliare, per cui secondo il P.M. gli "affidamenti" successivi dello stadio comunale erano disposti per ogni singola stagione dai dirigenti avvicendatisi nel competente ufficio, alle medesime condizioni mai approvate dal Consiglio.

Di contro, si rappresentava che l'ultimo contratto (rep. 16 del 28.04.2011) di concessione dello stadio per la durata di 3 anni dal 09.09.2011 al 10.09.2014 prevedeva un canone annuo di euro 315.000,00 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali anticipate di euro 78.750,00 e da aggiornare annualmente in misura del 75% delle variazioni ISTAT, una polizza fideiussoria per la durata del contratto di euro 78.750,00 oltre gli oneri di manutenzione ordinaria a carico della Società mentre quelli di manutenzione straordinaria erano a carico del Comune con possibilità di ricorso alla compensazione previa comunicazione tempestiva dei previsti interventi manutentivi alla

Commissione tecnica comunale.

La Procura rappresentava che la società sportiva U.S. Città di Palermo, anche dopo la naturale scadenza del contratto prevista per il 10.09.2014, nonostante il mancato versamento dei canoni, in ragione di provvedimenti comunali annuali di "affido", era rimasta nella disponibilità dello Stadio fino allo sfratto avvenuto il 1° agosto del 2019, senza che fosse mai stata avviata alcuna attività giudiziaria per il recupero del credito vantato, salvo alcune note di sollecito al pagamento, evidenziando che già per il periodo dal 2004 al 2018 il Comune vantava nei confronti della suddetta Società calcistica un credito di euro 4.068.186,09 oggetto di segnalazione di danno.

Il Requirente, infatti, esponeva che, pur in assenza del titolo concessorio, non avendo il Consiglio comunale discusso e approvato la nuova proposta di concessione per il periodo dal 11.09.2014 al 10.09.2020, il Comune di Palermo, a fronte delle richieste annuali pervenute dalla Società calcistica, aveva garantito a quest'ultima la piena disponibilità dello stadio "Renzo Barbera" per le competizioni nazionali e internazionali con i provvedimenti rinnovati di anno in anno dai seguenti soggetti e per i periodi sottoindicati:

- dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2018 dalla dott.ssa Paola Di Trapani n.q. di dirigente dell'Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali;

- dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 dalla dott.ssa Rosa Vicari n.q. di dirigente del Settore Risorse immobiliari-Servizio Gestione beni confiscati e demanio;

- dal 1° luglio 2019 a 30 giugno 2020 a doppia firma del dirigente del Settore Risorse Immobiliari, dott.ssa Rosa Vicari, e dell'Assessore comunale al ramo, ing. Roberto D'Agostino.

Il P.M. rappresentava che con nota n. 19044 del 09.01.2018, tenuto conto dei canoni non riscossi e dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla Società, era stata formulata una quantificazione del credito vantato dal Comune di Palermo fino al periodo 2016/2017 pari a euro 82.582,32 oltre IVA ed interessi, in quanto erano state ritenute compensabili le spese sostenute per la manutenzione straordinaria pari a euro 2.351.502,74 IVA esclusa.

La Società sportiva con nota del 9 febbraio 2018 riconosceva in via transattiva tale debito come sopra quantificato con esclusione degli interessi proponendo la sua compensazione con l'erogazione di servizi anche a scopo sociale da individuare successivamente.

Il P.M., quindi, illustrava la disciplina vigente all'epoca dei fatti recata dall'art. 18 del regolamento comunale sulla gestione degli immobili di proprietà comunale in materia di manutenzione di un impianto sportivo oggetto di concessione che, per i casi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, prevedeva la necessità del previo parere positivo tecnico del Comune e specifiche modalità di regolarizzazione contabile delle relative spese ritenute congrue con il canone di concessione, profilo quest'ultimo che era stato oggetto di una nota di chiarimenti, prot. 405215 del 26.05.2010, da parte del ragioniere generale del Comune.

Il Requirente esponeva, inoltre, che già dal 2007 per lo stadio comunale erano stati avviati diversi tentativi di compensazione dei canoni concessori con i costi di manutenzione straordinaria che non avevano avuto esito positivo per mancanza di copertura finanziaria.

Analogo esito negativo, con riferimento al percorso transattivo di cui alla nota del 9 gennaio 2018, aveva la nuova richiesta di stanziamento sui pertinenti

capitoli di bilancio avanzata dal dirigente *p.t.* del Settore Risorse immobiliari con nota prot. 1727696 del 30/11/2018.

Il P.M., quindi, rappresentava che, visto il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo e l'impossibilità di ricondurre le spese di manutenzione straordinaria alle modalità *ex* art. 18 del regolamento comunale, durante il periodo di utilizzo dello stadio comunale da parte della società U.S. Città di Palermo senza concessione erano state formulate a quest'ultima le seguenti richieste di pagamento:

- nota n. 44982 del 21.01.2016 dell'Area delle relazioni istituzionali sviluppo e innovazione - Settore Valorizzazione risorse patrimoniali, con cui è stato richiesto alla società U.S. Città di Palermo l'importo di euro 1.772.554,54 oltre IVA per aver avuto la disponibilità dello Stadio fino alla data del 31.12.2015;

- nota 172479 del 04.03.2019 di richiesta alla Società dell'importo di euro 4.068.186,89 oltre IVA per i canoni non versati dal 2004 al 2018;

- nota prot. 887794 del 23.07.2019 con cui il Ragioniere generale del Comune di Palermo, a seguito della mancata iscrizione del Palermo Calcio nel campionato di serie B, intimava formalmente alla Società il rilascio dell'immobile e la corresponsione di euro 4.068.186,89 per i canoni di concessione non pagati.

In ultimo, la Procura esponeva che, a seguito del fallimento della società U.S. Città di Palermo dichiarato con sentenza n. 112/2019 del 18.10.2019, il Comune chiedeva l'insinuazione al passivo per le somme di cui risultava creditore pari al suddetto importo di euro 4.068.186,89.

Il Tribunale di Palermo, richiamando la proposta di transazione del 9 gennaio

2018 che accertava al 2016/2017 un debito residuo a carico della Società pari a euro 82.582,31 oltre IVA, a cui sommava il canone per il periodo dall'11.09.2017 al 10.09-2018l pari a euro 331.304,87 e quello dall'11.09.2018 al 31.07.2019 fino allo sgombero avvenuto in data 01.08.2019 pari a euro 297.398,31, quantificava un debito complessivo pari a euro 711.285,50 oltre IVA, il cui importo era ammesso al passivo in via chirografaria.

Il Requirente concludeva in fatto che il Comune di Palermo non aveva impugnato lo stato passivo che era divenuto definitivo e che dallo svolgimento della procedura fallimentare non vi erano previsioni di recupero per i creditori chirografari.

IV. Secondo la Procura regionale nella fattispecie sussisteva un danno erariale a carico del Comune di Palermo a causa del protratto uso dello Stadio comunale da parte della Società calcistica U.S. Città di Palermo pur nella reiterata assenza di pagamenti da parte della stessa Società nel corso degli anni, che era quantificato nell'esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti del Comune per la somma accertata in sede di ammissione al passivo dal giudice della procedura fallimentare.

Il danno contestato era quantificato complessivamente in euro 767.017,87 derivante dal canone per il periodo dall'11.09.2017 al 10.09.2018 pari a 331.304,87 (oltre IVA al 22% di euro 72.887,07) per un importo totale di euro 404.191,94 e dal canone per il periodo dall'11.09.2018 al 31.07.2019 pari a euro 297.398,31 (oltre IVA al 22% di euro 65.427,62) per un importo totale di euro 362.825,94.

Tale danno era ricondotto causalmente ai "provvedimenti" di conferimento

dell'uso dello stadio comunale senza alcuna concessione, adottati nel tempo dai dirigenti e dall'assessore comunale al ramo, nonostante il conclamato mancato pagamento dei previsti canoni da parte della Società calcistica.

Il P.M., quindi, in considerazione del disallineamento fra l'anno di calcolo del canone fissato nel periodo 11/09-10/09 e l'anno di autorizzazione dell'uso dello stadio fissato nel periodo 01/07-30/06, prospettava la seguente ripartizione del danno:

- euro 324.460,93 imputabile alla dott.ssa Paola Di Trapani limitatamente al periodo 11/09/2017-30/06/2018 per complessivi giorni 293;

- euro 79.731,01 imputabile alla dott.ssa Rosa Vicari limitatamente al periodo 01/07/2018-10/09/2018 per complessivi giorni 72 giorni;

- euro 328.111,11 imputabile alla dott.ssa Rosa Vicari limitatamente al periodo 11/09/2018-30/06/2019 per complessivi giorni 293;

- euro 34.714,82 imputabile alla dott.ssa Rosa Vicari e all'ing. Roberto D'Agostino nella misura del 50% di tale importo per ciascuno di essi pari a euro 17.357,41 per il periodo dal 1° al 31 luglio 2019.

La ripartizione complessiva del danno contestato era la seguente: 1) sig.ra Di Trapani Paola, euro 324.460,93; 2) sig.ra Vicari Rosa, euro 425.199,53; sig. D'Agostino Roberto, euro 17.357,41.

Il P.M. riteneva che i contestati provvedimenti di conferimento dell'uso dello Stadio comunale, in assenza di concessione, erano stati adottati con assoluta mancanza di attenzione in ordine al pur noto inadempimento della Società e, dunque, con conseguente gravissima negligenza ed imprudenza nell'affidamento del bene, in violazione degli obblighi e del rispetto delle regole tecnico-giuridiche proprie di chi riveste la qualifica di dirigente o

comunque una funzione apicale all'interno della P.A.

Il Requirente a tal proposito richiamava il fatto che nessun proprietario continuerebbe a concedere in uso un bene ad un soggetto che ha una pluriennale storia di inadempimenti e con il quale controverte sull'ammontare del credito o, laddove decida di rinnovare il rapporto, adotterebbe tutte le cautele del caso, cosa che non sarebbe avvenuta nella fattispecie. A tal proposito si riteneva che i firmatari dei provvedimenti di uso dello stadio comunale, in assenza di concessione, non avessero previsto alcuna misura di salvaguardia degli interessi dell'Ente e non avessero attivato alcuna azione di recupero del credito, nonostante la conclamata morosità della Società calcistica pur a fronte di un canone annuo del tutto irrisorio per il bilancio della Società, in quanto pari a meno dell'1% dei costi di produzione per l'esercizio 2017/2018, e della sussistenza di disponibilità liquide per il suo pagamento.

V. Sulla base della ritenuta sussistenza di una fattispecie di illecito erariale a carico degli odierni convenuti, la Procura regionale, in data 4 luglio 2023, emetteva nei loro confronti invito a dedurre, cui seguiva la presentazione di deduzioni difensive da parte di tutti e tre i presunti responsabili.

La Procura riteneva che i suddetti argomenti difesivi non fossero idonei al superamento della contestazione preliminare degli addebiti per cui depositava in data 27.10.2023 atto di citazione a carico degli odierni convenuti con imputazione del danno come sopra specificato.

In tale atto il P.M. controdeduceva alle difese preprocessuali di tutti e tre i convenuti, nonostante la asserita tardività delle deduzioni della sig.ra Di Trapani presentate in data 13 ottobre 2023 con termine scaduto l'11 ottobre

2023.

V.a. Con riferimento alle deduzioni delle dott.sse Di Trapani e Vicari secondo cui nessun corrispettivo poteva essere legittimamente richiesto dall'Amministrazione in ragione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della G.M. n. 36/2015 e anzi una richiesta di pagamento del canone annuale sarebbe stata contraria "alla buona fede precontrattuale" il P.M. evidenziava che il pagamento del canone non poteva costituire violazione della buona fede contrattuale alla luce del brocardo "unicuique suum tribuere" e che le stesse deducenti, pur avendo comunicato alla Società sportiva il corrispettivo dovuto per l'utilizzo dello Stadio, non avevano posto in essere alcuna azione preventiva o successiva a tutela del credito del Comune, nonostante la pregressa storia debitoria della Società calcistica.

Secondo il Requirente, inoltre, la suddetta proposta della giunta comunale, non essendo stata condivisa dal consiglio comunale, non poteva avere alcuna efficacia neppure di indirizzo.

Nella fattispecie, quindi, risulterebbe che lo stadio non era stato concesso gratuitamente e che non esisteva al momento dei fatti alcun atto di indirizzo da parte dell'unico organo competente in materia, cioè il consiglio comunale, per cui le deducenti avrebbero dovuto adottare le opportune misure per assicurare l'entrata comunale, tenuto conto della nota pregressa situazione debitoria della Società calcistica, così contemperando il diritto del Comune a percepire quanto dovuto per il godimento della struttura e l'interesse della Società sportiva e dei cittadini allo svolgimento delle gare sportive.

Il Requirente argomentava che le deducenti non avevano il potere di concedere la struttura a titolo gratuito, come di fatto era avvenuto prevedendo un canone

che ben si erano guardate dal richiedere e non prevedendo alcuna garanzia a tutela dell'erario come previsto nella precedente convenzione, non sussistendo alcuna incompatibilità logica o sostanziale tra il pagamento del canone e l'iscrizione al campionato.

Sul punto si concludeva che nelle concessioni annuali di disponibilità si sarebbero dovuto prevedere puntuali misure per garantire il credito del Comune, l'assenza delle quali manifestava la convinzione che i crediti pubblici devono essere postergati a qualsiasi altra pretesa.

V.b. Con riferimento alle deduzioni dell'ing. D'Agostino sulla minimizzazione del suo contributo causale per la necessità di dovere fronteggiare più pressanti urgenze quali quelle del cimitero comunale, sul suo contributo quale mera apposizione di un visto su una proposta di competenza dirigenziale e sull'aver attivato ogni iniziativa conseguente all'esclusione della Palermo Calcio dalla Serie B per la stagione 2019/2020, il P.M. le riteneva infondate controdeducendo quanto segue.

Si argomentava che la sostituzione dell'assessore alla dirigenza nella gestione dei beni del patrimonio comunale comportava un suo obbligo a farlo con la necessaria cura dell'interesse pubblico considerato che la deteriorata situazione economica della Società calcistica era ben nota fin dai primi mesi del 2019 tant'è che era stata alla base delle allegate decisioni del maggio 2019 della Giustizia sportiva di irrogare alla squadra cittadina la penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19.

Il P.M. evidenziava che tale situazione, già grave, aveva conosciuto un progressivo peggioramento rappresentato dalle allegate notizie sulla stampa sportiva del 25.06.2019 dove si dava conto del fatto che le difficoltà

finanziarie del Palermo Calcio avevano determinato la mancata iscrizione al campionato per l'anno successivo.

Il Requirente, quindi, prospettava che, al momento in cui il D'Agostino aveva firmato il provvedimento di disponibilità, era ben nota la situazione finanziaria compromessa della Società calcistica per cui il bene era stato dato in uso senza alcuna garanzia a tutela dei diritti del Comune, ritenendo che l'intervento anomalo dell'Assessore trovasse giustificazione proprio nelle notizie che andavano emergendo nel giugno 2019 e che avrebbero imposto di non concedere il bene o, comunque, di prevedere le necessarie garanzie a tutela del credito comunale.

Infine, il P.M. evidenziava che nessuna rilevanza assumevano gli interventi adottati per rientrare in possesso del bene dai quali emergerebbe uno zelo tardivo con l'unico effetto di limitare l'ammontare del danno.

VI. Con decreto del 31 ottobre 2023 la Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per il 10 aprile 2024 assegnando termine fino al giorno 21 marzo 2024 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

VII. Con memoria depositata il 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio il convenuto D'Agostino Roberto chiedendo di ritenere e dichiarare infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale con l'atto introduttivo.

Nella memoria il convenuto premetteva in fatto di avere svolto l'incarico di Assessore comunale della Città di Palermo, con deleghe al "Bilancio del Comune e delle partecipate-Tributi-Patrimonio e Cimiteri", dal 13.03.2019 al 16.07.2020 e di avere dovuto affrontare, subito dopo il suo insediamento, diverse emergenze amministrative caratterizzate dall'urgenza e dalla gravità

dei problemi quale quello della mancanza di loculi cimiteriali.

Lo stesso rappresentava che in tale contesto emergenziale, dopo pochi mesi dall'insediamento, si era presentata un'ulteriore necessità amministrativa di tipo sociale di notevole impatto sull'immagine della Città di Palermo relativa alla predisposizione degli atti per l'ottenimento da parte della Società U.S. Città di Palermo della licenza nazionale e della licenza UEFA quale presupposto indefettibile per l'iscrizione al campionato di calcio di serie B per la stagione 2019/2020. In tale contesto gli veniva sottoposta alla firma, per una sorte di visto, la nota del 12 giugno 2019 oggetto di contestazione che era analoga a precedenti atti di identico contenuto adottati senza il visto dell'assessore.

La difesa del convenuto qualificava tale nota come una mera "lettera di intenti" che assicurava alla Società calcistica del capoluogo l'uso dello stadio comunale "Renzo Barbera" fino al 30.06.2020, per consentire l'iscrizione del Palermo Calcio al campionato di serie B per la stagione 2019-2020 e per lo svolgimento delle competizioni nazionali e internazionali, e rappresentava che, a quella data, non aveva mai ricevuto formali informative e/o qualificate notizie sulla condizione di irreversibile dissesto finanziario della società sportiva del Palermo Calcio tale da costituire motivi ostativi all'iscrizione del campionato per la stagione successiva, evidenziando che le notizie stampa allegate dalla Procura erano del 25.06.2019 e, quindi, di tredici giorni dopo l'apposizione del vizio contestato.

Da tale ricostruzione la difesa del convenuto deduceva sull'assenza di alcuna valenza della firma non sostitutiva apposta dal D'Agostino per visto sulla nota della dott.ssa Vicari che non costituirebbe violazione dei principi di corretta

azione amministrativa ma una semplice dichiarazione di intenti a non frapporre ostacoli amministrativi all'iscrizione del Palermo Calcio per la successiva stagione calcistica. Il deducente evidenziava, altresì, che la contestata nota a firma congiunta non era riconducibile ad attività gestorie dell'assessore ma del dirigente senza la cui firma l'atto sarebbe stato viziato da incompetenza soggettiva e veniva richiamato e allegato il decreto di archiviazione del 29.01.2024 del Tribunale di Palermo sul procedimento penale n. 17408/2019 RGNR per la diversa fattispecie della falsificazione dei bilanci del Comune di Palermo dal 2015 al 2018, nella parte in cui ha considerato ininfluente il visto con condivisione apposto dagli assessori comunali al ramo sui documenti contabili in quanto non previsto dalla disciplina in materia di enti locali e concludendo sul punto che la contestuale firma dell'assessore (con il valore di mero visto) sia in senso formale che sostanziale non aveva concorso né a fare sorgere il danno contestato né ad aggravarlo.

La difesa del convenuto, poi, deduceva che il risarcimento contestato riguardava il mese di luglio 2019 rispetto ad una nota cofirmata con la dirigente in data 12 giugno 2019 di mera disponibilità a concedere in uso lo stadio comunale per il prossimo campionato e che proprio in quel mese l'Amministrazione comunale, non appena aveva ricevuto la notizia ufficiale della non ammissione della Società Palermo Calcio al campionato di serie B, aveva avviato e completato il complesso procedimento amministrativo che aveva permesso al Comune di Palermo di rientrare nella disponibilità dell'impianto sportivo.

Il convenuto, quindi, richiamava i principali fatti del mese del 2019

evidenziando che in data 12 luglio 2019 il Capo di gabinetto del Sindaco, dopo che il Comune di Palermo, in data 3 luglio 2019, aveva avuto notizia della esclusione del Palermo Calcio dal campionato di serie B, adottava un avviso pubblico con scadenza 23.07.2019 per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato di serie D per la stagione sportiva 2019/2020 con la motivazione che l'Amministrazione comunale intendeva adottare "ogni azione utile per assicurare alla Città, ai lavoratori agli operatori economici e ai numerosi appassionati di tale sport il prosieguo delle attività della prima squadra di calcio della Città di Palermo" che secondo il convenuto rappresentava un tipico atto di indirizzo politico-amministrativo, oltre che configurarsi quale revoca del contestato atto del 12 giugno 2019.

Veniva, poi, richiamata e allegata la corrispondenza via *e-mail* intercorsa nei giorni tra il 19 e il 21 luglio 2019 tra il Sindaco, l'Assessore odierno convenuto e i vertici burocratici del Comune, avviata dalla comunicazione del Primo cittadino sul fatto che dal 19.07.2019 la società U.S. Palermo era stata ufficialmente cancellata e, quindi, era priva di titolo a detenere lo stadio, avente ad oggetto la definizione della migliore soluzione giuridica per la cessazione da parte di quest'ultima dell'uso dell'impianto sportivo.

Seguiva la nota prot. 887794 del 23.07.2019 di invito alla Società a riconsegnare l'immobile e a pagare il debito per l'occupazione pregressa, la direttiva urgente del Sindaco, prot. 895141 del 25.07.2019, per l'adozione di un provvedimento di immissione in possesso dello stadio comunale, la nota prot. 895144 del 25.07.2019 del Sindaco di "nulla-osta disponibilità del campo giuoco" in favore della società Hera Hora S.r.l. individuata all'esito del

suddetto avviso pubblico e l'ordinanza di sgombero del 29.07.2019.

Dalla suddetta illustrazione e allegazione di fatti il convenuto riteneva che la sua concreta condotta, una volta che si era diffusa la notizia non ufficiale dell'esclusione del Palermo calcio dalla serie B, fosse stata improntata a tempestività e sollecitudine nel richiedere informazioni e relazioni ai dirigenti preposti alla cura e sorveglianza del complesso rapporto contrattuale.

Lo stesso concludeva per l'assenza in capo al convenuto di una concreta condotta causativa di danno erariale.

VIII. Con memoria depositata il 20 marzo 2024 si costituiva in giudizio la convenuta Di Trapani Paola chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito nonché un congruo esercizio del potere riduttivo.

La convenuta premetteva in fatto di avere ricoperto le funzioni di dirigente dell'Ufficio Valorizzazione risorse patrimoniali dalla fine del settembre 2015 al 9 gennaio 2018 e di essere chiamata a rispondere di un danno per la stagione 2017/2018 evidenziando, quali coordinate per una migliore intelligenza dei fatti di causa, la specificità della struttura dello Stadio comunale, la presenza del Palermo calcio in serie A al momento dei fatti contestati e il significato socio-culturale del calcio quale catalizzatore di enorme masse di ogni estrazione sociale.

La difesa della resistente, in via preliminare, riportava i principali fatti di causa richiamando la concessione scaduta nel 2014, la deliberazione di GM. n. 36 del 2015 di approvazione della proposta di nuova concessione per 6 anni sottoposta al consiglio comunale e mai esaminata, nonostante fosse inserita nel 2018 all'ordine del giorno dell'organo consiliare, la nota prot. 243265 del

23.03.2017, firmata congiuntamente con il Capo Area, nella quale si comunicava alla Società che, dopo la scadenza della concessione, i rapporti di fatto restavano sottoposti alla disciplina preesistente e si invitava la stessa a manifestare la disponibilità ad un incontro per avviare un percorso di transazione dei rapporti dare-avere maturati a quella data. Veniva richiamata, altresì, la nota del 9 gennaio 2018 di conclusione di tale interlocuzione con la limitazione delle pretese creditorie del Comune maturate fino alla stagione 2016/2017 alla somma di euro 82.000,00 oltre IVA.

Secondo la difesa della resistente tali evidenze sconfesserebbero l'asserzione attorea di avere voluto concedere lo stadio a titolo gratuito evidenziando che l'utilizzo dello stadio disposto di anno in anno, dopo la scadenza della concessione, dietro pagamento di una indennità di occupazione parametrata al canone annuo della concessione scaduta, avrebbe garantito non solo il proficuo utilizzo a vantaggio anche della collettività dello Stadio ma ne garantiva la gravosa manutenzione ordinaria, ivi compresa la guardiania, a carico della Società e in definitiva l'intervento della stessa per ogni esigenza di manutenzione straordinaria ai fini del mantenimento della struttura.

VIII.a. In punto di diritto, la convenuta, dopo avere evidenziato di essere chiamata a rispondere per avere consentito l'utilizzazione dello Stadio per la stagione 2017/2018 "guardandosi" dal richiedere il relativo canone/indennità e senza prevedere alcuna garanzia a tutela dell'erario, in primo luogo deduceva sulla carenza dell'antigiuridicità della condotta, essendosi la stessa adoperata per definire la effettiva consistenza delle poste dare-avere tra l'Amministrazione e la Società sulla base delle vigenti disposizioni regolamentari sulla compensazione tra i canoni dovuti per l'utilizzo della

struttura con le spese sostenute dalla Società per gli interventi di manutenzione straordinaria ed essendo evidente che prima e a prescindere da siffatta ricognizione ogni azione, diversa dalla mera interruzione dei termini di prescrizione, sarebbe risultata del tutto intempestiva esponendo il Comune a defatiganti ed ingiustificati contenziosi dall'esito incerto non essendo neppure noto se in definitiva l'Ente fosse debitore o creditore della Società calcistica.

La convenuta deduceva che il Comune aveva difficoltà ad assolvere i propri doveri dominicali nella gestione dell'impianto sportivo ragione per cui nella nuova proposta di concessione era stata prevista la manutenzione straordinaria a carico della Società concessionaria con azzeramento del canone, mentre nel pregresso rapporto la Società calcistica aveva "anticipato" gli interventi di manutenzione straordinaria anche se non sempre autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale.

La deducente prospettava che la volontà di addivenire ad una transazione, espressa dall'amministrazione comunale in ogni snodo del lungo rapporto concessorio e non certo "improvvisata" dalla odierna convenuta, rispondeva al miglior interesse pubblico globalmente inteso, anche con riguardo alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione, per cui nel corso delle trattative serie e affidabili per addivenire alla transazione non risultava percorribile azionare le pretese del Comune, pur tenendole ferme, pena la interruzione delle trattative senza giusta causa e il rischio di imputabilità per il Comune della responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di buona fede *ex* art. 1337 c.c.

Il fatto che tale percorso transattivo avesse avuto una prima definizione nella nota del 9 gennaio 2018, il giorno prima che la convenuta fosse destinata ad

altro incarico, portava a ritenere che la stessa non poteva essere chiamata a rispondere dell'incapienza della massa fallimentare, non essendo questo un evento prevedibile *ex ante* e non essendovi prima del giugno 2019, come pacificamente ammesso anche dal Requirente, alcun elemento che deponesse per una perdita di solvenza della Società.

La difesa della Di Trapani deduceva, quindi, che la condotta della convenuta rispondeva a tutte le direttive promananti dall'Amministrazione e che alla luce del rapporto pregresso (avvenuta manutenzione dell'impianto e mantenimento dello stesso a spese della Società per incapacità dell'amministrazione a sostenere i propri oneri dominicali) non vi era alcuna ragione per non concedere lo Stadio, attese le intense interlocuzioni in atto con una Società che appariva affidabile e fiore all'occhiello di tutta la collettività palermitana.

La difesa della convenuta argomentava che non vi era stata nessuna convinzione di postergare i crediti pubblici ma solo quella di garantire l'amministrazione nella complessa gestione dell'impianto sportivo più iconico e significativo "della" e "per" la città riconducendo il rapporto in essere con la Società, nel solco delle normative primarie e secondarie, in termini di chiarezza delle biunivoche poste di dare/avere, cosa che deporrebbe per l'assenza di qualsivoglia componente di antigiuridicità nella condotta della stessa.

VIII.b. In secondo luogo, la convenuta deduceva sulla mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave in quanto, sulla base delle coordinate della giurisprudenza contabile sul punto, la dott.ssa Di Trapani non aveva tenuto alcun comportamento contrario a norme primarie e/o secondarie ma aveva proceduto in modo prudenziale aderendo alle indicazioni della

propria Amministrazione e ricevendo pieno avallo del proprio Capo Area in quello che secondo una prudenziale valutazione *ex ante* appariva il percorso più corretto per assicurare il complessivo e regolare utilizzo dello stadio, nel rispetto del regolamento del 2008 e dell'articolata situazione determinatasi non certo per inadempimenti della Società ma piuttosto per le difficoltà dell'Amministrazione comunale sul piano finanziario-contabile e amministrativo di dare riconoscimento e copertura alle spese sostenute dalla Società in luogo del Comune.

La difesa della convenuta contestava gli argomenti attorei sull'inadempimento della Società e sul comportamento esigibile dal "buon" proprietario, posti alla base della rimproverabilità a titolo di colpa grave, evidenziando che al momento del suo incarico tale inadempimento era tutto da verificare e che il Comune era ed è proprietario di uno stadio funzionante esclusivamente in ragione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento sostenute fino a tutto il 2017 dalla U.S. Palermo ed inoltre, in quanto ente pubblico territoriale, avrebbe dovuto curare nella gestione dei propri cespiti patrimoniali una congerie di interessi di rilevanza pubblica non solo di carattere finanziario.

VIII.c. In terzo luogo, la convenuta deduceva sulla insanabile carenza del rapporto di causalità e del danno ritenendo che non fosse stato provato il nesso eziologico, che l'uso dello stadio non era mai stato a titolo gratuito e che le eventuali azioni esecutive non avrebbero avuto alcun esito positivo se non un infruttuoso esborso a carico dell'Amministrazione sulla base delle dichiarazioni degli organi della procedura e tali azioni esecutive non potevano principiare prima della definizione transattiva dei rapporti dare-avere.

La difesa della convenuta evidenziava che, essendo la dott.ssa Di Trapani passata ad altro incarico prima che venisse completata la stagione calcistica 2017/2018, alla cui conclusione soltanto sarebbe stato possibile verificare la correttezza del reciproco atteggiarsi delle poste dare-avere anche per tale annualità e, dunque, prima che siffatto credito divenisse "certo ed esigibile", risultava insussistente anche qualsivoglia nesso eziologico tra il comportamento rimproverato e il danno contestato.

Inoltre, veniva dedotto che nella fattispecie vi era stata la significativa incidenza di una serie di condotte di altri soggetti individuate nell'inspiegabile ritardo del Consiglio comunale nel deliberare sulla proposta della nuova convenzione trasmessa nel 2015, nella condotta del Capo Area che con la sottoscrizione degli atti prodotti al fascicolo aveva pienamente condiviso l'operato della dott.ssa Di Trapani ingenerandone il pieno affidamento sulla validità di quanto operato, nella circostanza che la convenuta a partire dal 10 gennaio 2018 era passata ad altro incarico, non avendo più alcuna competenza a sollecitare il pagamento dell'indennità di occupazione per l'annualità contestata, e nella circostanza che solo nel mese di gennaio 2018 era stato accertato che effettivamente la Società risultasse debitrice nei confronti del Comune.

Infine, la convenuta eccepiva l'indubbia utilità ricevuta dall'Amministrazione comunale dal protrarsi dell'uso dello stadio alla Società calcistica e la sussistenza di tutti i requisiti per l'applicabilità della compensatio *lucri cum damno ex* art. 1 co. 1-*bis* della L. 20/1994 considerato lo sgravio per il Comune degli ingenti costi annuali di manutenzione ordinaria come da perizia dell'11 marzo 2024 del geom. Ferriolo depositata in atti e di tutte le altre ricadute

positive per le presenze sul suo territorio in ragione dello svolgimento delle partite, per il ritorno di immagine, per il soddisfacimento dei bisogni non solo di natura prettamente economica della collettività, nonché per i benefici ingenerati all'intero indotto.

La memoria concludeva ritenendo che gli indubbi vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, unitamente al concorso causale di altri eventi, rendevano evidente la necessità, qualora fossero stati ritenuti sussistenti gli elementi della responsabilità amministrativa, di riparametrare le quote dell'asserito danno in capo alla convenuta nonché la fondatezza di una richiesta di un consistente esercizio del potere riduttivo anche in considerazione del peculiare carico di lavoro della convenuta che, senza adeguate figure dirigenziali, doveva sovrintendere 12 unità organizzative con compiti delicati e complessi.

IX. Con memoria depositata il 21 marzo 2024 si costituiva in giudizio la convenuta Vicari Rosa chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via subordinata la riduzione del danno contestato e l'esercizio del potere riduttivo.

In via preliminare, veniva rappresentato che la dott.ssa Vicari aveva ricoperto le funzioni di dirigente del Servizio demanio e beni confiscati dal 05/02/2018 all'11/07/2019 e che, al momento del suo insediamento, con riguardo all'oggetto del presente giudizio, aveva trovato in atto una situazione già ben delineata da precedenti atti dell'Amministrazione comunale quali la proposta di una nuova convenzione di durata sessennale di cui alla delibera G.C. n. 36/2015 con assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla Società concessionaria considerato che il Comune di Palermo, quale proprietario dell'immobile, non era in grado di affrontare tali oneri con

le proprie disponibilità di bilancio ordinariamente gestite in regime di "esercizio provvisorio".

Secondo la difesa della convenuta tale nuova impostazione era nata dall'esperienza delle precedenti concessioni, inclusa quella scaduta nel 2014, visto che nel passato la società U.S. Città di Palermo aveva sempre opposto alle richieste di pagamento del canone concessorio da parte del Comune l'effettuazione di ingenti opere di manutenzione straordinaria e per importi asseritamente superiori al canone.

Veniva evidenziato che la proposta di convenzione, la quale prevedeva all'art. 14 la regolarizzazione delle pregresse posizioni debitorie e creditorie di entrambe le parti da attuare con successivo provvedimento così come anche la sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria, non era stata discussa dal consiglio comunale nonostante già dal 2017 fosse iscritta nel relativo ordine del giorno dei lavori, cosa che segnalava un'attenzione dell'organo di governo sulla proposta e non una sua mancata condivisione come dedotto dal P.M.

In ultimo, in punto di fatto, la convenuta sottolineava l'erroneità dell'affermazione attorea secondo cui gli affidamenti in uso annuali fossero avvenuti in applicazione della nuova disciplina mai approvata, argomentando che il dirigente responsabile della relativa unità organizzativa si limitava a garantire, di anno in anno, la mera disponibilità dello stadio alla Società calcistica ai fini della valida iscrizione ai campionati calcistici.

IX.a. In punto di diritto, la difesa della resistente deduceva in primo luogo sull'assenza di una condotta illecita in quanto gli atti annuali di riconoscimento della disponibilità dello Stadio a titolo precario costituirebbero "atti dovuti" adottati in perfetta conformità con l'indirizzo

politico-amministrativo, espresso nella deliberazione di Giunta n. 36/2015, di continuare i rapporti con la U.S. Città di Palermo, innovando le precedenti convenzioni al fine di consentire una regolamentazione più aderente alle reali esigenze di rapida realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria (prevedendo l'obbligatorietà di tali opere in luogo del canone concessorio), e di definire in via transattiva tutte le pendenze precedenti alla sottoscrizione della nuova convenzione (sottoposta all'approvazione del Consiglio) attraverso la ricognizione delle reciproche partite di dare-avere. A ciò si aggiungeva che, per la dott.ssa Vicari, tale atto d'indirizzo si era tradotto in specifici obiettivi assegnati per il 2018.

La difesa della convenuta deduceva che la stessa, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione, non avrebbe mai potuto legittimamente negare la disponibilità precaria dell'impianto alla Società U.S. Città di Palermo (condannandola all'esclusione da tutti i campionati), senza violare tale inequivoco atto d'indirizzo della Giunta e i propri obiettivi di dirigente, nonché senza ulteriormente violare, sotto il profilo del *neminem laedere*, i più elementari principi della buona fede precontrattuale in considerazione che la convezione/transazione in corso di approvazione era il frutto di lunghe e complesse trattative tra la Parte pubblica e la Società sportiva.

Sul punto, quindi, la difesa della resistente concludeva sostenendo che la concessione precaria dello Stadio (in attesa dell'approvazione della nuova convenzione) corrispondeva ad un preciso obbligo giuridico (precontrattuale) dell'Amministrazione e, per essa, della dirigente dott.ssa Vicari, di non arrecare un danno ingiusto (ed immotivato) alla U.S. Città di Palermo,

facendola escludere da tutti i campionati di calcio.

Inoltre, secondo la convenuta risulterebbe priva di manifesta fondatezza la contestazione sull'omesso avvio di "azioni volte al recupero del credito" per i canoni concessori non pagati, sia perché al momento del suo insediamento i rapporti dare-avere fino alla stagione 2016/2017 ammontavano soltanto a euro 82.582,31 sia perché la volontà di transigere avrebbe dovuto riguardare anche il periodo successivo alla stagione 2016/2017 fino all'effettiva sottoscrizione della nuova convenzione, per cui un'eventuale azione del Comune sarebbe stata esposta alle facili eccezioni della Società calcistica per violazione dei doveri di buona fede precontrattuale e per le ulteriori opere di manutenzione straordinaria del periodo successivo alla stagione 2016/2017, con possibilità di richiesta in via riconvenzionale anche del pagamento (al limite, per "arricchimento senza causa" *ex* art. 2041 c.c.) dell'importo di euro 193.000 per i lavori non riconosciuti dalla citata nota prot. n. 19044 del 09/01/2018 per la mancanza delle relative fatture.

A ciò la deducente aggiungeva che un'azione di recupero del credito avrebbe ingiustificatamente, anche in considerazione dei dati di bilancio della U.S. Città di Palermo evidenziati dalla Procura, incrinato i rapporti con la Società calcistica, che fino a quel momento aveva dato prova di grande professionalità riportando, dopo decenni, la squadra a militare nella massima serie del campionato italiano e, all'epoca dei fatti, lottava fieramente per una nuova promozione in Serie A, né un'eventuale azione giudiziaria (che inverosimilmente avrebbe potuto concludersi e trovare esecuzione prima della dichiarazione di fallimento) avrebbe mutato la natura chirografaria del credito.

La difesa della convenuta, poi, contestava l'affermazione attorea di avere

affidato l'impianto sportivo a titolo gratuito vista la decisione del Tribunale fallimentare di ammettere al passivo le indennità di occupazione successive alla stagione 2016/2017 ed evidenziava che la comparente, durante il periodo del suo incarico, per tutelare comunque le eventuali ragioni creditorie dell'Amministrazione, aveva inviato alla Società calcistica ben quattro note interruttive della prescrizione per l'intero ammontare dei crediti vantati dall'Amministrazione al 2004 pari a circa 4 milioni di euro, così impedendo la prescrizione e, dunque, tutelando l'intero credito erariale (anche nelle more della prevista transazione).

Nella memoria, inoltre, veniva contestata la prospettazione attorea secondo cui la concessione della precaria disponibilità dello stadio dovesse essere subordinata al pagamento anticipato delle indennità di occupazione in quanto, trattandosi di un'occupazione non assistita da alcun titolo contrattuale in corso di validità (scaduto nel 2014 ed in corso di rinnovazione), la relativa indennità poteva maturare soltanto attraverso l'effettiva occupazione e non poteva essere richiesta anticipatamente. Inoltre, tale richiesta anticipata avrebbe contrastato frontalmente con la determinazione della Giunta Municipale (e gli obiettivi assegnati alla dott.ssa Vicari) di far convergere nella transazione collegata alla nuova convenzione tutti i rapporti di dare-avere maturati fino alla sottoscrizione della stessa convenzione ivi incluse le indennità di occupazione frattanto maturate, detratte però le eventuali ulteriori spese di manutenzione straordinaria nelle more realizzate dalla Società calcistica.

IX.b. In secondo luogo, la convenuta deduceva sull'assenza dell'elemento soggettivo e contestava l'asserita prova attorea di tale elemento psicologico sulla base del "noto inadempimento" della Società calcistica considerato che

in forza della nota prot. n. 19044 del 09/01/2018 i reciproci crediti tra le parti si erano già estinti per la maggior parte con un credito residuo di euro 82.582,31 del tutto irrisorio accettato dalla Società e, quindi, sarebbe stato destinato ad essere perfettamente pagato (se non ulteriormente compensato) all'atto della transazione da sottoscriversi contestualmente alla nuova convenzione.

La difesa della convenuta evidenziava, altresì, che al momento della concessione precaria dello stadio (note del 19/03/2018 e del 12/06/2019) non poteva essere a conoscenza della circostanza che successivamente, nel corso dell'anno 2019, la Società non avrebbe più avuto i requisiti per l'iscrizione al campionato della stagione 2019/2020 e che nell'ottobre 2019 sarebbe stata poi dichiarata fallita, essendo stata già respinta nel marzo 2018 un'istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica e non essendo prevedibile nel mese di giugno 2019 lo stop imposto dalla Federazione per l'iscrizione della squadra al campionato di Serie B per la stagione 2019/2020 considerato che, nonostante gli arresti domiciliari dell'*ex* Presidente Zamparini, i progetti di un effettivo rilancio della Società attraverso la sua vendita erano plurimi e concreti come proverebbero gli articoli di stampa che erano allegati.

Infine, la comparente deduceva che la quantificazione del danno effettuata dal P.M. prescindeva da qualsiasi accertamento delle eventuali spese di manutenzione straordinaria (da sottoporre a compensazione) realizzate dalla U.S. Città di Palermo successivamente alla stagione 2016/2017, non avendo rilevanza il fatto che la curatela fallimentare non avesse opposto tali eventuali (ma certamente esistenti) spese di manutenzione straordinaria, trattandosi di un credito chirografario destinato a non essere mai soddisfatto e prospettando

la sussistenza di un tale obbligo di accertamento in capo al P.M. ai sensi dell'art. 55, co. 1 c.g.c.

Veniva eccepito, altresì, ai sensi dell'art. 1, co. 1-*bis* della L. n. 20/1994 che dai provvedimenti di concessione della temporanea disponibilità della stadio era derivata una chiara *utilitas* all'Amministrazione comunale sia per i costi della manutenzione ordinaria che, diversamente, sarebbero rimasti in capo al Comune di Palermo, sia per le evidenti ricadute positive di cui hanno beneficiato la stessa Amministrazione e la comunità amministrata in termini di regolare partecipazione della squadra ai campionati, di immagine e di benefici economici dipendenti dall'intero indotto calcistico.

La difesa della convenuta deduceva, altresì, ai sensi dell'art. 82, co. 2 c.g.c., la sussistenza di evidenti e concorrenti responsabilità del consiglio comunale (incapace, se pur formalmente investito della questione, di esprimere una qualsiasi volontà sulla nuova convenzione), del Capo Area nonché della stessa U.S. Città di Palermo (che con il proprio comportamento doloso e occulto aveva certamente avuto un ruolo preminente nella causazione del danno).

La memoria concludeva con la richiesta in via subordinata di un consistente esercizio del potere riduttivo.

X. In data 8 aprile 2024 il P.M. depositava nel fascicolo di causa articoli di stampa e altra documentazione varia.

XI. Con decreto della Presidente della Sezione dell'8 aprile 2024 l'udienza di discussione veniva rinviata all'udienza del 12 giugno 2024.

XII. In data 22 maggio 2024 il P.M. trasmetteva copia di due ordinanze di applicazione di misure cautelari penali da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo.

XIII. In data 3 giugno 2024 il procuratore del convenuto D'Agostino presentava un'istanza di rinvio dell'udienza del 12 giugno 2024 motivata da impossibilità a presenziare alla suddetta udienza per contemporanea permanenza per motivi familiari al di fuori del territorio regionale rappresentando che l'avvocato sostituto non conosceva i fatti di causa per cui non poteva svolgere alcuna difesa.

Con decreto del 3 giugno 2024 la Presidente della Sezione, in accoglimento della suddetta istanza, rinviava l'udienza di discussione al 19 giugno 2024.

In data 5 giugno 2024 il Procuratore regionale presentava istanza di rinvio di quest'ultima udienza rappresentando le esigenze organizzative dell'Ufficio di Procura in ragione dell'indisponibilità del PM assegnatario del fascicolo, della complessità della contestazione e della mole della documentazione versata in atti.

Con decreto del 6 giugno 2024 la Presidente della Sezione, in accoglimento di quest'ultima istanza, rinviava la discussione del giudizio all'udienza del 10 luglio 2024.

XIV. In data 28 giugno 2024 il P.M. depositava la relazione periodica sulla procedura fallimentare ai sensi dell'art 33, co. 5, L.F. relativa al periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023. Tale deposito in data 1° luglio 2024 era integrato con i relativi allegati precedentemente non trasmessi.

XV. All'udienza di discussione del 10 luglio 2024 le parti svolgevano le seguenti difese.

In via preliminare veniva posta in discussione la questione del plurimo deposito da parte del P.M. di documentazione dopo l'atto di citazione e in assenza di alcuna autorizzazione del Presidente della Sezione. I convenuti

chiedevano l'espunzione di tale documentazione e, in via subordinata, qualora tale documentazione fosse stata ritenuta rilevante per la decisione, chiedevano un rinvio dell'udienza per un esame della stessa. Il P.M. non si opponeva all'espunzione.

Nel merito l'Ufficio requirente richiamava gli atti di causa evidenziando l'esclusiva responsabilità degli odierni convenuti nel non avere adottato tutte le cautele necessarie a fronte del pluriennale inadempimento della Società sportiva nel pagamento dei canoni e l'assenza di alcuna prova dei prospettati costi di manutenzione straordinaria sostenuti da quest'ultima nel periodo di riferimento e insisteva nella richiesta di condanna.

Il difensore della convenuta Di Trapani richiamava gli atti e le relative conclusioni e deduceva che, scaduta la concessione, il rapporto in via di fatto era disciplinato dalle stesse condizioni previgenti e che l'attività di transazione con la Società calcistica era stata avviata a seguito di precise direttive dell'Amministrazione comunale a fronte dell'impossibilità da parte del Comune di potere assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio comunale.

Il difensore della convenuta Vicari richiamava gli atti e le relative conclusioni e deduceva che le ragioni sottese all'approvazione del nuovo schema di concessione derivavano dalla mancanza di risorse finanziarie in capo al Comune di Palermo per garantire la funzionalità dell'impianto sportivo come risulterebbe dagli stanziamenti dei bilanci dal 2017 al 2019.

Il difensore del convenuto D'Agostino ribadiva le difese già svolte e le relative conclusioni dell'atto di citazione deducendo che la firma del convenuto sull'atto contestato non mutava la natura gestoria di tale atto di competenza

del dirigente e che sulla base dei fatti svoltisi nel mese di luglio 2019 l'Amministrazione aveva dimostrato inusuale efficienza ed efficacia.

Terminata la discussione, la causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità della documentazione versata in atti dal P.M. con modalità telematica dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, nelle date dell'08.04.2024, del 22.05.2024 e del 28.06.2024. I difensori degli odierni convenuti si sono opposti a tale produzione documentale mentre il rappresentante della Procura regionale, a fronte di tale opposizione, ha fatto acquiescenza.

Il Collegio rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, 90 e art. 11, 1° periodo, All. 2 "Norme attuazione del c.g.c.", che nel processo per responsabilità amministrativa entrambe le parti del giudizio, sia quella pubblica che quella privata, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, unitamente all'elenco dei documenti offerti in comunicazione.

Inoltre, il codice di rito contabile non contempla la possibilità di concedere termini per la produzione di prove contrarie, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive, se non nelle ipotesi previste dall'art. 11, 2° periodo, All. 2-Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "*Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza*"**.**

Tale ultima disposizione, dunque, subordinando la facoltà di una produzione

documentale tardiva al ricorrere di "gravi ragioni", da allegare e provare ad opera del richiedente, introduce una disciplina in materia assai più stringente di quanto non sia previsto dall'art. 87 delle "Norme di attuazione del c.p.c." dove, invece, è liberamente ammessa la produzione di documenti anche dopo la costituzione in giudizio.

Nel caso di specie la Procura regionale, dopo il deposito dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, ha posto in essere tre diversi depositi in modalità telematica di documentazione varia senza richiedere alcuna autorizzazione al Presidente della Sezione e senza alcuna rappresentazione di "gravi ragioni".

Risulta evidente, quindi, che tale produzione documentale è avvenuta in palese violazione della richiamata disciplina, per cui la documentazione prodotta dalla Procura regionale e depositata nel fascicolo di causa nelle date del 08.04.2024, del 22.05.2024 e del 28.06.2024 va dichiarata inammissibile e non verrà presa in considerazione ai fini della decisione della causa.

2. Il Collegio è chiamato a decidere su una ipotesi di danno erariale da mancata entrata subìto dal Comune di Palermo per la perdita della effettiva possibilità di incasso dei crediti derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto dalla società calcistica U.S. Città di Palermo S.p.A. per l'utilizzo in via di fatto, in assenza di titolo contrattuale, dello stadio comunale "Renzo Barbera" nel periodo dall'11 settembre 2017 al 31 luglio 2019.

Infatti, durante tale periodo la suddetta Società calcistica ha continuato a utilizzare in via di fatto lo stadio comunale della Città di Palermo, pur in assenza di un titolo giuridico, in quanto il precedente contratto di concessione del 28.04.2011 di durata triennale era scaduto in data 10.09.2014 e nel periodo

di riferimento il nuovo schema di concessione di durata sessennale (11.09.2014-09.09.2020), adottato con delibera di GM n. 36 del 10.03.2015, non è stato approvato dal consiglio comunale dell'Ente locale, nonostante fosse stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'organo consiliare (punto 315 dell'o.d.g. delle sedute consiliari dei giorni 11 e 12 ottobre 2017 e punto 9 dell'o.d.g. delle sedute consiliari dei giorni 24-25-26 luglio 2018) dopo essere stato esaminato dalle relative commissioni consiliari competenti (cfr. doc. 01 della memoria di Vicari e doc. 7 della memoria della Di Trapani).

Secondo l'Ufficio requirente tale mancata entrata è divenuta definitiva con la perdita da parte dell'Ente locale della effettiva possibilità di incassare il relativo credito a seguito del fallimento della Società U.S. Città di Palermo S.p.A., dichiarato con sentenza n. 112/19 del 18.10.2019 del Tribunale di Palermo, in considerazione del fatto che dalla procedura fallimentare, in cui il Comune di Palermo ha avuto ammesso al passivo in via chirografaria un credito di euro 711.285,50 oltre IVA (anch'essa in chirografo) [cfr. All. 42, doc. 7 dell'atto di citazione, pp. 5-6], è risultata una incapienza della massa fallimentare non sufficiente a soddisfare anche i creditori chirografari (cfr. doc. 11 dell'atto di citazione). L'importo del credito comunale ammesso al passivo comprende oltre ai corrispettivi più IVA del periodo dall'11 settembre 2017 al 31 luglio 2019 anche l'importo di euro 82.582,53 più IVA relativo al saldo a credito del rapporto dare-avere fra il Comune di Palermo e la Società U.S. Città di Palermo S.p.A. per il pregresso rapporto contrattuale. Tale importo, però, non è oggetto del *petitum* dell'odierno giudizio.

La Procura regionale ha prospettato che tale danno da mancata entrata sarebbe da ricondurre causalmente alla condotta illecita degli odierni convenuti i quali

hanno firmato, di anno in anno, nei confronti della suddetta Società calcistica i provvedimenti di disponibilità all'uso dello stadio comunale, necessari per l'iscrizione al campionato annuale di calcio di serie B in cui ha militato la squadra dell'Unione Sportiva Città di Palermo, omettendo di adottare idonee azioni a tutela delle ragioni creditorie del Comune di Palermo, permettendo di fatto alla Società U.S. Città di Palermo S.p.A. di utilizzare tale impianto sportivo appartenente al patrimonio comunale a titolo sostanzialmente gratuito.

La contestazione attorea è stata posta nei confronti dei soggetti che *medio tempore*, nella loro qualità di dirigenti dell'unità organizzativa del Comune di Palermo con competenza sulla gestione delle risorse immobiliari dell'Ente locale (le convenute Di Trapani e Vicari) e di assessore comunale con delega al patrimonio comunale (convenuto D'Agostino), hanno firmato i seguenti provvedimenti di disponibilità all'uso dello stadio comunale "Renzo Barbera" in favore di U.S. Città di Palermo S.p.A.:

1) Atto prot. n. 236857 del 22.03.2017, a firma della dirigente Di Trapani Paola di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2017/2018 (periodo dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018) a cui è ricondotto il danno da mancata entrata per i corrispettivi non introitati del periodo dall'11.09.2017 al 30.06.2018 della suddetta stagione calcistica per un importo comprensivo di IVA pari a euro 324.460,93 ritenuto addebitabile alla convenuta Di Trapani Paola.

2) Atto prot. n. 240519 del 19.03.2018, a firma della dirigente Vicari Rosa, di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2018/2019 (periodo dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019) a cui è ricondotto

il danno da mancata entrata per i canoni non introitati relativi al suddetto periodo per un importo comprensivo di IVA pari a euro 407.842,12 ritenuto addebitabile alla convenuta Vicari Rosa.

3) Atto prot. n. 774879 del 12.06.2019, a firma congiunta della dirigente Vicari Rosa e dell'assessore comunale D'Agostino Roberto di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2019/2020 cui è ricondotto il danno da mancata entrata per il canone non introitato per il mese di luglio 2019 (periodo dal 01 luglio 2019 al 31 luglio 2019) per un importo comprensivo di IVA pari a euro 34.714,83 ritenuto addebitabile ai convenuti Vicari Rosa e D'Agostino Roberto nella misura del 50% di tale importo per ciascuno di essi.

3. Ciò posto in termini di qualificazione della domanda del P.M., appare necessario richiamare i principali fatti relativi alla gestione dell'impianto sportivo "Stadio Comunale Renzo Barbera" sito in Palermo nel Viale del Fante n. 11.

Il suddetto impianto sportivo, di proprietà del Comune di Palermo, è sede delle partite di calcio della squadra cittadina del Palermo Calcio e dal 2004 è stato concesso in gestione dall'Ente locale alla Società calcistica U.S. Città di Palermo S.p.A. a seguito del contratto rep. n. 164 del 10.09.2004, rinnovato periodicamente. L'ultimo contratto di concessione (contratto rep n. 16 del 28.04.2011) nei confronti della suddetta Società ha riguardato il periodo triennale dal 09.09.2011 al 10.09.2014, rinnovabile alla scadenza ma solo in "presenza di atto di assenso dell'A.C., escludendosi in caso contrario il rinnovo tacito" (art. 3). Dopo la scadenza di tale contratto, dall'11.09.2014 al 31.07.2019, per una durata di quasi 5 anni, la suddetta Società calcistica ha

detenuto e utilizzato lo stadio comunale “Renzo Barbera” in via di fatto senza alcun titolo contrattuale.

L’ultimo contratto di concessione in uso dell’impianto sportivo aveva ad oggetto l’intero stadio, nonché l’uso dei corpi di fabbrica, l’anfiteatro, il campo sportivo, gli impianti pubblicitari e gli spazi per uso parcheggio a fronte dell’obbligo di pagamento da parte della Società di un corrispettivo annuo di euro 315.000,00 più IVA a titolo di canone di concessione (come determinato dalla Commissione tecnica di valutazione del Comune e da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT sull’aumento dei prezzi) da corrispondere in rate trimestrali anticipate e della prestazione di una garanzia a mezzo di polizza fideiussoria per un importo di euro 78.750,00.

Inoltre, il suddetto contratto ha previsto a carico di U.S. Città di Palermo S.p.A. le spese di allacciamento e dei consumi (art. 6) e quelle della manutenzione ordinaria (art. 10) mentre le spese della manutenzione straordinaria erano poste a carico dell’Amministrazione comunale “che potrà farsene carico anche ricorrendo alla compensazione” (art. 16).

Tale disciplina contrattuale riflette la normativa secondaria adottata dal Comune di Palermo con il Regolamento relativo alla “gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale” approvato con delibera di C.C n. 334 del 2008 che ha fissato le modalità e i criteri per “una razionale e proficua gestione dei beni del patrimonio dell’Ente” improntata al criterio della “massimizzazione dei proventi” da contemperare con quelli di “utilità sociale”. In particolare, l’art. 18, co. 2 di tale regolamento “manutenzione ed adeguamento dell’immobile” con riferimento alla fattispecie della concessione di un impianto sportivo disciplina l’assunzione degli oneri di

manutenzione straordinaria che possono essere "anticipati" dal soggetto concessionario del bene previa presentazione al Comune di un progetto dei lavori e di un computo metrico-estimativo delle relative spese da sottoporre ad un parere di una commissione tecnica "in ordine alle opere da eseguire e alla congruità delle spese". All'esito positivo di tale fase l'Amministrazione comunale procede alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di concessione, provvedendo alla contestuale registrazione dell'impegno di spesa e dell'accertamento dell'entrata.

Con la richiamata disciplina concessoria il Comune di Palermo ha inteso, quindi, procedere alla valorizzazione economica dello stadio comunale "Renzo Barbera" prevedendo la possibilità che gli oneri di manutenzione straordinaria necessari per adeguare l'impianto alle norme in materia di sicurezza e alla legislazione sportiva di carattere nazionale ed europea potessero essere "anticipati" dal concessionario a compensazione del canone annuo dovuto.

L'attuazione concreta del suddetto rapporto contrattuale tra il Comune di Palermo e la Società U.S. Città di Palermo S.p.A. nel periodo dal 2004 al 2014 ha visto l'accumularsi di una serie di mancati versamenti del canone annuo dovuto da parte della Società concessionaria a cui quest'ultima ha opposto i lavori "urgenti" di manutenzione straordinaria realizzati per garantire lo svolgimento delle partite di calcio i quali non potevano essere sostenuti dal Comune di Palermo per mancanza di disponibilità di bilancio, come prospettato da tutti i convenuti e non contestato dal P.M.

Alla luce di ciò, a seguito dell'istanza di rinnovo della concessione avanzata dalla Società calcistica in data 21 gennaio 2014 in prossimità della scadenza

della precedente convenzione triennale (10.09.2014), la Giunta municipale ha approvato la delibera n. 36 del 10.03.2015 avente ad oggetto "Convenzione-Concessione in suo alla U.S. Città di Palermo dello stadio "Renzo Barbera" per la durata di anni 6 (sei). Presa d'atto degli schemi di convenzione-concessione e del capitolato" con cui ha dato mandato al dirigente dell'Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali di predisporre il provvedimento da sottoporre all'esame del consiglio comunale finalizzato alla sottoscrizione del nuovo contratto di concessione sessennale.

La proposta del nuovo schema contrattuale per la durata di sei anni comportava l'assunzione diretta da parte della Società concessionaria anche degli oneri di manutenzione straordinaria previsti sulla base di un programma periodico a cadenza biennale di interventi da realizzare, previo assenso del Comune, tale da neutralizzare il canone annuo rideterminato in euro 328.024,06 che non doveva, quindi, essere corrisposto e la prestazione di una garanzia a mezzo di polizza fideiussoria per un importo di euro 100.000,00. Infine, l'art. 14 della proposta di convenzione stabiliva che "le parti si impegnano in relazione alle pregresse posizioni debitorie e creditorie di entrambe, a regolarizzare le medesime con successivo provvedimento da adottare entro 30.06.2015" (cfr. doc. 5 della memoria Di Trapani, p. 7).

In data 12 marzo 2015 l'Ufficio comunale competente ha trasmesso al consiglio comunale la proposta di deliberazione consiliare che stabiliva il nuovo schema contrattuale sessennale sulla base dei suddetti indirizzi stabiliti dalla giunta municipale dando mandato al dirigente competente a predisporre e firmare il rinnovo della concessione in uso sulla base delle nuove condizioni e a procedere a "definire in un'ottica transattiva le partite dare/avere

riguardanti il debito pregresso" (cfr. doc. 6 della memoria Di Trapani, p. 9).

L'organo consiliare non ha mai manifestato la sua volontà su tale schema di deliberazione, nonostante l'esame svolto nell'ambito della competente commissione consiliare e nonostante essa risultasse posta nel calendario dell'ordine del giorno dei lavori dell'organo di governo. Infatti, risulta che l'unica discussione del consiglio comunale su tale atto si è svolta nella seduta del 16 giugno 2020 a seguito della richiesta di ritiro di tale atto da parte dell'Ufficio comunale competente per sopravvenuta non attualità dello stesso a seguito del fallimento della Società U.S. Città di Palermo S.p.a. e della gestione della squadra del Palermo Calcio da parte di una nuova Società (cfr. all. 12 della citazione).

4. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

Il caso di responsabilità amministrativa che viene in giudizio riguarda l'epilogo dannoso di una gestione non fisiologica da parte degli organi del Comune di Palermo, prima dei diversi rapporti contrattuali della durata complessiva di 10 anni (dal 10.09.2004 al 10.09.2014) e poi dei rapporti in via di fatto della durata di quasi 5 anni (dall'11.09.2014 al 31.07.2019) con la U.S. Città di Palermo S.p.a. avente ad oggetto l'uso da parte della suddetta Società calcistica dello stadio comunale "Renzo Barbera".

Nella fattispecie non è revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto di servizio in capo a tutti e tre gli odierni convenuti e quella del danno erariale da mancata entrata subìto dal Comune di Palermo per come quantificato dalla Procura regionale che presenta i necessari requisiti di certezza, concretezza e attualità attesa l'acclarata impossibilità da parte del Comune di Palermo, a

seguito dello svolgimento della procedura fallimentare della Società U.S. Città di Palermo S.p.a., di vedere soddisfatto il credito per i corrispettivi non versati dalla suddetta Società calcistica per l'occupazione in via di fatto senza titolo contrattuale dello stadio comunale "Renzo Barbera" nel periodo dall'11 settembre 2017 al 31 luglio 2019.

Nel prosieguo verranno scrutinate singolarmente le posizioni di ciascun convenuto.

4.1. Con riferimento alla convenuta Di Trapani Paola il Collegio osserva che la stessa ha ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio Valorizzazione risorse patrimoniali del Comune di Palermo da fine settembre 2014 a inizio gennaio 2018 quando con determina sindacale n. 163/2017 è stata incaricata di dirigere, dal 10 gennaio 2018, il Settore risorse umane (cfr. All. 1 memoria Di Trapani).

La convenuta, quindi, ha iniziato a svolgere il suddetto incarico di dirigente responsabile della valorizzazione del patrimonio comunale quando il contratto triennale (dal 09.09.2011 al 10.09.2014) di concessione dello stadio comunale alla Società U.S. Città di Palermo S.p.a. era appena scaduto residuando dal pregresso rapporto contrattuale un ingente lascito di incertezza sui reciproci rapporti dare-avere fra Ente condente e Società concessionaria che secondo l'Ente locale determinava al 31.05.2016 un saldo complessivo a credito nei confronti del Comune di Palermo pari a euro 1.975.795,56 derivante dalla somma del saldo a debito di euro 189.967,64 per la transazione non perfezionata sui rapporti contrattuali fino al 2007 e del saldo a debito di euro 2.165.763,50 per i rapporti successivi fino a maggio 2016 comprensivi dei crediti comunali per i corrispettivi dal 2008 a maggio 2016 e delle prospettate

spese di manutenzione straordinaria degli anni dal 2008 al 2011 (cfr. Doc. 9 memoria Di Trapani, p. 2).

Il Collegio ritiene, per la decisione della posizione della dott.ssa Di Trapani, di esaminare direttamente la questione dirimente della sussistenza nella condotta illecita contestata dal P.M. alla convenuta Di Trapani dell'elemento psicologico della colpa grave per come prospettato dall'Attore pubblico.

Secondo la costante giurisprudenza contabile la colpa grave, da accertarsi *ex ante*, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell'errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza. L'accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l'esistenza di una regola normativa di condotta dell'*agere* pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest'ultimo ha operato (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019).

Definito in tal modo l'elemento soggettivo della colpa grave, "occorre accertare, in concreto e con una valutazione *ex ante*, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, il grado di esigibilità della condotta "virtuosa" comandata, in ragione delle condizioni concrete dell'agire. In tal senso, occorre verificare che: a) l'agente pubblico abbia correttamente individuato la situazione materiale che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), b) sussistano le condizioni operative per il loro adempimento, c) non vi siano circostanze anomale che ne impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente, circa il

necessario adempimento degli obblighi cautelari" (C. conti, Sez. II App., sent. 448/2021 e la giurisprudenza ivi citata).

Il Collegio, sulla base di tali coordinate interpretative e della ricostruzione dei fatti di causa, ritiene che in capo alla dott.ssa Di Trapani Paola non sia sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave con riferimento alla quota di danno per la mancata entrata dei corrispettivi non versati dalla Società U.S. Città di Palermo S.p.a. dall'11 settembre 2017 al 30 giugno 2018 causalmente ricondotto all'atto prot. n. 236857 del 22.03.2017 adottato dalla convenuta Di Trapani nei confronti della Società calcistica di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2017/2018.

Sul punto viene in rilievo il fatto che dagli atti di causa emerge che la stessa durante lo svolgimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Valorizzazione risorse patrimoniali ha realizzato un'intesa attività finalizzata a ricondurre a regolarità l'uso dello stadio comunale "Renzo Barbera" da parte della Società calcistica occupante.

In primo luogo, in considerazione della scadenza del precedente rapporto contrattuale la stessa ha contribuito attivamente all'elaborazione della nuova proposta di schema contrattuale di concessione di durata sessennale che, una volta approvato dagli organi di governo dell'Ente locale, avrebbe potuto evitare l'incertezza sui reciproci rapporti dare-avere fra il Comune e la Società calcistica visto che trasferiva in capo a quest'ultima anche gli oneri di manutenzione straordinaria a fronte della rinuncia alla corresponsione del canone annuo, sulla base di una documentata analisi tecnica la quale dimostrava che gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per il primo biennio (stagione calcistiche 2014/2015 e 2015/2016) superavano

l'importo del corrispondente canone per come aggiornato (cfr. doc. 5 della memoria della Di Trapani, p. 9).

Tale proposta del nuovo schema contrattuale è stata adottata dalla Giunta municipale con delibera n. 36 del 10.03.2015 ed è stata trasmessa per l'approvazione al consiglio comunale con nota prot. 203124 del 12.03.2015.

In secondo luogo, la convenuta, nelle more della deliberazione dell'organo consiliare sul suddetto schema contrattuale, ha avviato diverse azioni finalizzate a disciplinare i rapporti in via transitoria con la Società calcistica dimostrandosi di rendersi conto della situazione di irregolarità che si era determinata nel periodo in cui quest'ultima continuava ad occupare e gestire lo stadio comunale senza la sussistenza di alcun valido titolo contrattuale.

A tal proposito dagli atti di causa emerge quanto segue:

- Con atto prot. 44982 del 21.01.2016 a firma della dott.ssa Di Trapani, a seguito di incontri avuti con la Società calcistica, quest'ultima è stata sollecitata nel termine di 15 giorni a trasmettere la documentazione probatoria degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati così da definire il rapporto pregresso. Nella stessa nota veniva comunicata la sussistenza al 31.12.2015 di un debito da parte della Società calcistica di euro 1.772.554,54 (cfr. doc. 8 memoria Di Trapani).

- Con atto prot. n. 890295 del 08.06.2016 firmato dalla dott.ssa Di Trapani congiuntamente al Capo Area, in assenza della documentazione richiesta con la precedente nota e non pervenuta, la Società calcistica è stata invitata a corrispondere le somme dovute per il periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2016 che erano quantificate in euro 1.975.795,56 (cfr. doc. 9 memoria Di Trapani).

- Con atto prot. n. 1277174-2016 del 10.08.2016 firmato dalla dott.ssa Di

Trapani congiuntamente con il Capo Area, avente ad oggetto "Concessione stadio "Renzo Barbera" - U.S. Città di Palermo", è stato ribadito che la Società calcistica dall'11 settembre 2014 occupava *sine titulo* lo stadio comunale e che al 31.07.2016 il Comune aveva maturato un credito di euro 2.042.494,30. Inoltre, nella suddetta nota l'Ufficio, nel prendere del perdurare della fase transitoria, a causa della mancata deliberazione dell'organo consiliare sulla proposta di giunta del 12.03.2015, riteneva indispensabile definire "in tempi strettissimi" i futuri rapporti allineandoli con la disciplina prevista dall'ultimo contratto triennale e a tal fine comunicava di avere in corso di definizione un nuovo schema di concessione che avrebbe sottoposto all'attenzione della Società calcistica entro la fine del mese. Si aggiungeva che nel nuovo provvedimento era necessario tenere conto del suddetto credito e, qualora la Società non avesse potuto pagarlo in un'unica soluzione, era necessario prevedere "specifiche modalità di corresponsione dell'importo con adeguate misure a salvaguardia del credito vantato da questa Amministrazione" (cfr. doc. 10 memoria Di Trapani).

- Con atto prot. n. 243265 del 23.03.2017, firmato dalla dott.ssa Di Trapani congiuntamente con il Capo Area, l'Amministrazione ha comunicato alla Società calcistica che, nel perdurare della fase transitoria, riteneva che ai rapporti di fatto andasse applicata la disciplina dell'ultimo contratto triennale scaduto e ha confermato la volontà di addivenire ad una conclusione della transazione su tutti i rapporti dare-avere maturati a quella data sollecitando la fissazione di un incontro per l'approfondimento degli aspetti economici dell'auspicata definizione della transazione.

- Con atto prot. n. 19044 del 09.01.2018, firmato dalla dott.ssa Di Trapani

congiuntamente con il Capo Area, l'Amministrazione ha comunicato che, a seguito delle ulteriori interlocuzioni con la Società calcistica e delle verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico, era risultato che dai reciproci rapporti dare-avere fino alla stagione calcistica 2016/2017 risultava un credito del Comune di euro 82.582,32 oltre IVA e interessi dovuti per il ritardato pagamento, chiedendo alla Società calcistica di esprimere le proprie valutazioni su tale proposta al fine di definire la transazione.

L'analisi dei superiori atti induce il Collegio a ritenere che la condotta assunta dalla convenuta Di Trapani nel periodo di riferimento non può essere qualificata in termini di colpa grave non emergendo alcun indice sintomatico di un elevato grado di trascuratezza degli interessi patrimoniali del Comune di Palermo. Infatti, dalla lettura combinata del contenuto di tali atti emerge che la dott.ssa Di Trapani nel periodo di riferimento ha manifestato di avere piena consapevolezza della complessa situazione dell'uso dello stadio comunale da parte della U.S. Città di Palermo Spa derivante dalla combinazione della situazione controversa relativa alla gestione del pregresso rapporto contrattuale 2004-2014 non riconducibile alla convenuta e dal protarsi dell'occupazione *sine titulo* dello stadio comunale nel periodo settembre 2014-gennaio 2018 per la mancata stipula di un nuovo contratto di concessione in uso e di essersi attivata per sollecitare la Società calcistica per addivenire ad una composizione dei reciproci rapporti dare-avere così da ricondurre la fattispecie in un percorso di legalità. Tali azioni hanno avuto il primo sbocco positivo nella proposta di transazione formulata dall'Amministrazione comunale in data 9 gennaio 2018, nell'immediatezza dell'assegnazione alla dirigente Di Trapani ad altro incarico dirigenziale, la

quale ha recato una prima definizione della transazione dei pregressi rapporti contrattuali e di fatto dal 2004 alla stagione calcistica 2016/2017 fra il Comune di Palermo e la Società U.S. Città di Palermo Spa e tale proposta è stata accettata poco dopo (9 febbraio del 2018) da quest'ultima con decurtazione degli interessi legali per ritardato pagamento.

Il Collegio osserva, inoltre, che il danno da mancata entrata contestato dal P.M. alla convenuta Di Trapani riguarda il mancato introito dei corrispettivi per l'occupazione in via di fatto dello stadio comunale dall'11.09.2017 al 30.06.2018 per cui risulta evidente che tale credito comunale, alla data di cessazione del suo incarico di responsabile dell'ufficio valorizzazione delle risorse patrimoniali (gennaio 2018), era ancora in corso di maturazione e non del tutto esigibile ed in ogni caso era connesso alla definizione in corso dei pregressi rapporti dare-avere.

Sulla base di tali elementi il Collegio ritiene che la censura di colpa grave nei confronti della condotta assunta dalla convenuta Di Trapani non sia fondata mancando nella fattispecie gli elementi per potere qualificare tale condotta come ingiustificata, inescusabile e superficiale.

L'assorbente rilievo del difetto dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta Di Trapani esonera il Collegio dalla verifica della sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale ed assorbe tutte le altre deduzioni ed eccezioni poste dalla difesa della convenuta.

4.2. Con riferimento alla dott.ssa Vicari Rosa il Collegio osserva che la stessa ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore risorse immobiliari-Servizio demanio e beni confiscati dal 05.02.2018 all'11.07.2019 per un periodo di

poco più di un 1 anno e 5 mesi.

La convenuta, quindi, ha svolto il suo incarico dirigenziale in un momento in cui erano passati quasi tre anni dalla proposta della Giunta municipale del nuovo schema contrattuale sessennale (settembre 2014-settembre 2020) senza che il consiglio comunale l'avesse mai discussa in seduta collegiale per cui risultava esigibile nei confronti della responsabile dell'Ufficio preposto alla gestione del patrimonio comunale una condotta che non considerasse tale schema ai fini della regolarizzazione del protarsi dell'occupazione *sine titulo* dello stadio comunale da parte della Società *ex* concessionaria.

Ciò posto, il Collegio ritiene che nei confronti della convenuta Vicari Rosa sussistano tutti gli elementi della contestata responsabilità amministrativa per il danno da mancata entrata per il mancato introito dei corrispettivi per l'utilizzo in via di fatto da parte di U.S. Città di Palermo Spa dello stadio comunale per il periodo dal 01.07.2018 al 31.07.2019 in forza dei contestati provvedimenti di disponibilità all'uso dell'impianto sportivo adottati dalla convenuta Vicari nelle date del 19 marzo 2018 e del 12 giugno 2019 (quest'ultimo firmato congiuntamente con l'assessore comunale D'Agostino).

Nel periodo di riferimento la convenuta Vicari si è limitata esclusivamente a tentare di portare a definizione la transazione concretizzatasi nella precedente proposta dell'Amministrazione comunale del 9 gennaio 2018 che riguardava esclusivamente il rapporto pregresso fino alla stagione calcistica 2016/2017 non adottando, di contro, alcuna azione a tutela delle ragioni del Comune per i crediti relativi al rapporto successivo a tale stagione durante il quale si è protratto l'uso dello stadio comunale da parte di U.S. Città di Palermo Spa senza alcun titolo contrattuale.

Infatti, con riferimento ai crediti derivanti dal rapporto successivo non rientrante nella suddetta transazione, la convenuta si è limitata ad adottare quattro note (prot. n. 966583 del 09.07.2018, prot. n. 1623330 del 07/11/2018, prot. 172479 del 04.03.2019 e prot. 863103 dell'11.07.2019) in cui con formula stereotipata ha comunicato alla Società calcistica la situazione debitoria aggiornata sollecitandone il pagamento ma senza l'adozione di alcun atto esecutivo o di altra azione a tutela effettiva delle ragioni creditorie del Comune di Palermo.

Dagli atti di causa emerge che, con riferimento al pregresso rapporto fino alla stagione calcistica 2016/2017 la convenuta ha formulato, in data 28.06.2018, una richiesta di parere legale sulla transazione all'Avvocatura comunale ritenuta da quest'ultima con nota del 16.10.2018 non ammissibile per mancata indicazione di "uno specifico quesito strettamente giuridico da risolvere" e, in data 30.11.2018, una richiesta alla Ragioneria comunale di stanziamento di somme nel bilancio 2019-2021 per la regolarizzazione contabile delle poste in entrata e uscita derivanti dalla transazione già definita con la U.S. Città di Palermo che non ha avuto alcun esito positivo.

Di contro, la convenuta Vicari non ha allegato e provato di avere assunto una qualche iniziativa o di aver adottato atti con riferimento ai nuovi crediti comunali maturati dall' 1.07.2017 per i quali non vi è in atti la prova di alcuna ulteriore transazione avviata con la Società calcistica.

I suddetti crediti, quindi, non possono essere considerati controversi visto che per gli stessi non risulta in atti che la U.S. Città di Palermo abbia eccepito la realizzazione di alcun intervento di manutenzione straordinaria.

A tal proposito si osserva che il nucleo della contestazione attorea nei riguardi

della convenuta si riferisce al fatto di avere permesso l'utilizzo in via di fatto dello stadio comunale "Renzo Barbera" senza avere adottato alcuna azione effettiva a tutela delle ragioni creditorie del Comune di Palermo.

Il Collegio ritiene che tale condotta illecita complessiva oggetto di contestazione da parte del P.M. sia sussistente e sia connotata da colpa grave considerato che, a fronte di un credito non controverso maturato dal 1° luglio 2018, la convenuta si è limitata ad attendere la definizione del procedimento di approvazione del nuovo schema di concessione da parte del consiglio comunale, che ormai risultava pendente da più di tre anni, e non si è attivata per esigere i crediti maturati nel periodo di riferimento manifestando una grave trascuratezza nei confronti degli interessi finanziari del Comune di Palermo.

Né sul punto appare fondata la deduzione della difesa della convenuta Vicari che a sua discolpa ha richiamato il fatto di avere raggiunto gli obiettivi assegnati nel 2018 che, con riferimento ai fatti di causa, riguardavano la [revisione del rapporto di concessione dello stadio comunale "Renzo Barbera" con la U.S. Città di Palermo] e la "proposta di deliberazione di G.M. in ordine alla transazione con la medesima Società" (cfr. all. 02 della memoria di Vicari).

Sul punto il Collegio osserva che il primo obiettivo assegnato di fatto non era più congruo nel 2018 stante che a quel momento non vi era più un rapporto contrattuale di concessione da rivedere, essendo lo stesso già scaduto dal 10.09.2014 ed essendo già stata adottata dalla precedente responsabile la proposta di revisione che era pendente in consiglio comunale, ma di contro vi era la necessità di regolarizzare una gestione dello stadio comunale in via di fatto senza alcun titolo contrattuale considerato che dopo tre anni il consiglio

comunale non aveva ancora discusso tale proposta, questione che la precedente responsabile dell'ufficio si era posta ed aveva provato ad affrontare. Inoltre, con riferimento al secondo obiettivo si rileva che la convenuta non ha dato prova di avere assunto alcuna iniziativa per allargare il contenuto della transazione a crediti del Comune maturati dal 1° luglio del 2017. In ultimo si osserva che la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente di appartenenza è obiettivo proprio di ciascun dirigente che non necessita di essere esplicitato nell'assegnazione annuale degli obiettivi, che nella fattispecie non appaiono allineati alla sopravvenuta situazione fattuale.

A tal proposito il Collegio osserva che il danno contestato alla convenuta Vicari riguarda il mancato introito dei corrispettivi per l'utilizzo in via di fatto dello stadio comunale nel periodo da luglio 2018 a luglio 2019, quando la stessa ricopriva l'incarico dirigenziale da diversi mesi durante i quali avrebbe avuto il tempo per acquisire i necessari elementi informativi per intraprendere le adeguate azioni a tutela delle ragioni creditorie del Comune di Palermo non oggetto di contestazione da parte della Società calcistica.

Dagli atti di causa emerge, quindi, che la convenuta Vicari sulla questione ha adottato una condotta "attendista" delle decisioni di competenza di altri organi dell'Ente locale non facendosi parte attiva nel proporre e intraprendere azioni per riportare a regolarità l'uso in via di fatto dello stadio comunale avviando la riscossione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Palermo. Tale condotta si colora di particolare gravità considerato che nel periodo di riferimento si erano palesate le criticità della situazione finanziaria della Società U.S. Città di Palermo che già in data 15 novembre 2017 avevano portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a fare

istanza di fallimento della Società calcistica. Infatti, la decisione del marzo 2018 del Tribunale di Palermo di rigetto del fallimento per insussistenza dello stato di insolvenza manifestava comunque che la Società calcistica presentava una elevata esposizione debitoria (cfr. doc. 10 della memoria di Vicari) cosa che avrebbe dovuto portare la dott.ssa Vicari ad adottare tempestive azioni di riscossione dei crediti del Comune o alternative azioni a garanzia del credito comunale per l'uso in via di fatto dello stadio comunale.

Tale situazione di crisi finanziaria di U.S. Città di Palermo Spa nel corso del 2019 si è ulteriormente aggravata (cfr. all.ti 35, 36, 37 e 38 della citazione) e di tale fatto la convenuta mostra di avere avuto piena consapevolezza cosa che appare provata dal fatto che la stessa nel giugno del 2019, a differenza di quanto avvenuto nel marzo del 2018, ha deciso di firmare congiuntamente con l'Assessore al ramo l'atto di disponibilità all'uso dello stadio comunale per la stagione calcistica 2019/2020. In questo modo la convenuta, anziché valorizzare l'esercizio autonomo dei poteri intestati alla titolarità della funzione dirigenziale nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, ha attuato una non fisiologica cogestione con l'organo di indirizzo politico continuando a rimanere inerte sul fronte della tutela effettiva degli interessi finanziari del Comune di Palermo, a fronte di una situazione di conclamata gravità della situazione finanziaria di U.S. Città di Palermo Spa che di lì a poco avrebbe determinato la dichiarazione giudiziale di fallimento del 18.10.2019.

Alla luce di tali considerazioni risulta evidente che la questione della riscossione dei corrispettivi canoni non è stata seriamente affrontata dalla convenuta Vicari per tutto il periodo della durata del suo incarico dirigenziale

e tale inerzia protrattasi per oltre 17 mesi in corrispondenza dell'aggravamento della situazione finanziaria della Società calcistica ha reso sempre più incerta la recuperabilità di tale credito comunale contribuendo con determinante efficienza causale alla perdita di tale credito all'esito delle risultanze emerse dallo svolgimento della successiva procedura fallimentare.

Accertata la responsabilità amministrativa della convenuta Vicari Rosa, devono essere ora scrutinate le questioni dell'eccezione di *compensatio lucri cum damno ex* art. 1, co. 1-*bis* della L. 20/1994 per l'asserita utilità ricevuta dall'Amministrazione in termini di risparmio dei costi di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e dalla collettività amministrata per i benefici derivanti dalla partecipazione della squadra cittadini ai campionati di calcio e del concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio (il consiglio comunale, il Capo Area e la U.S. Città di Palermo Spa).

Con riferimento alla richiesta di rideterminazione del danno considerando nella fattispecie i vantaggi comunque acquisiti dall'Amministrazione e dalla comunità amministrata il Collegio osserva che secondo la consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 4/2021; Sez. III App., sent. n. 160/2016) la possibilità di applicare tale istituto è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti, fra i quali viene in rilievo quello del medesimo fatto generatore determinante sia il danno erariale sia il prospettato vantaggio.

Nel caso di cui è controversia manca palesemente l'unicità del fatto generatore del danno contestato e del prospettato arricchimento in quanto il danno da mancata entrata deriva dal fatto che la convenuta ha omesso di avviare la riscossione dei corrispettivi vantati dal Comune e ogni altra azione effettiva a

tutela della ragioni creditorie dell'Ente locale mentre l'asserito arricchimento deriverebbe dal fatto che la convenuta ha dato la disponibilità del Comune di Palermo all'uso dello stadio da parte della Società calcistica per le stagioni calcistiche 2018/2019 e 2019/2020.

Con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 83, co. 2 del c.g.c. per la sussistenza del contributo causale da parte di altri soggetti, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento al prospettato contributo doloso da parte della Società calcistica, risulta evidente che rispetto al *petitum sostanziale* dell'odierno giudizio azionato dal P.M. non sussiste alcun rapporto di servizio tra il Comune di Palermo e la U.S. Città di Palermo Spa per cui nessun contributo causale di quest'ultima Società può venire in rilievo nella fattispecie di responsabilità di cui è giudizio.

Con riferimento al prospettato contributo causale da parte del consiglio comunale per non avere espresso la sua volontà sulla proposta di nuovo schema di concessione di durata sessennale, risulta manifesto che una tale scelta politica non può avere avuto alcun contributo causale sulla perdita del credito per cui è giudizio.

Infine, con riferimento al prospettato contributo causale del Capo Area *p.t.* si osserva che tale deduzione difensiva appare del tutto generica e che in ogni caso non risulta dagli atti di causa che la convenuta Vicari, a differenza della precedente responsabile (convenuta Di Trapani), abbia avviato un confronto attivo sulla questione con il capo Area di riferimento a seguito del quale quest'ultimo non ha esercitato le funzioni di coordinamento ad esso intestate. Di contro risulta che lo stesso nel mese di luglio 2019, in seguito all'assenza

dal servizio della responsabile dell'ufficio competente, con tempestività ha adottato in data 23.07.2019 nei confronti della Società calcistica l'invito alla riconsegna dell'immobile entro il termine del 25 luglio 2019 assegnando, altresì, il termine di 30 giorni per saldare il debito pregresso con il Comune.

4.3. Infine, con riferimento all'ing. D'Agostino Roberto il Collegio osserva che lo stesso ha ricoperto l'incarico di assessore comunale al patrimonio del Comune di Palermo dal 13.03.2019 al 16.07.2020 per un periodo di poco più di 1 anno e 4 mesi.

Il convenuto D'Agostino, quindi, ha ricoperto la carica di assessore comunale quando già l'ultimo contratto di concessione dello stadio comunale era scaduto da poco più di 4 anni e 6 mesi e in un periodo in cui la crisi finanziaria della U.S. Città di Palermo Spa si era ulteriormente aggravata.

La contestazione attorea nei confronti del convenuto D'Agostino riguarda la cofirma (unitamente alla dott.ssa Rosa Vicari) dell'atto prot. 774879 del 12.06.2019 con cui si è manifestata la disponibilità del Comune di Palermo nei confronti della Società U.S. Città di Palermo Spa all'uso dello stadio per la stagione calcistica 2019/2020, contribuendo in questo modo al protrarsi dell'occupazione *sine titulo* dello stadio comunale per il mese di luglio 2019 in assenza di alcuna tutela degli interessi finanziari dell'Ente locale.

La difesa del convenuto ha dedotto che la sottoscrizione autografa della suddetta nota da parte del convenuto D'Agosto avrebbe la valenza di un mero visto per cui la responsabilità per cui tale atto dovrebbe essere imputato esclusivamente alla dirigente Vicari in quanto atto di natura gestoria riservato alla competenza della dirigenza.

Il Collegio osserva che tale prospettazione è del tutto infondata in quanto la

firma autografa apposta dal convenuto in calce al suddetto atto non assume la valenza di visto ma di una piena sottoscrizione del contenuto di tale atto di cui l'ing. D'Agostino ha assunto la paternità. Tale firma manifesta un'ingerenza dell'Assessore nella sfera gestionale della dirigente del Comune preposta alla gestione del patrimonio comunale derivante, come già detto, dall'avvertita consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui versava la Società calcistica cosa che ha spinto quest'ultima a ricercare una condivisione di responsabilità con l'assessore al ramo nell'adozione del suddetto atto.

Risulta evidente che allorché l'organo politico fuoriesce dalla sua sfera di competenza di indirizzo politico per svolgere attività gestoria assume la piena responsabilità laddove questa attività si manifesti dannosa per l'Ente di appartenenza, come avvenuto nella fattispecie.

Il Collegio, quindi, ritiene che sia sussistente la responsabilità amministrativa del sig. D'Agostino per il danno contestato dal P.M. e nessun valore scriminante possono assumere le dedotte altre emergenze cittadine che il convenuto si è trovato a fronteggiare nello stesso periodo considerato che l'utilizzo dello stadio comunale "Renzo Barbera" non è questione secondaria considerata l'importanza che esso riveste per la comunità amministrata.

Né alcun valore di interruzione del contributo causale del convenuto D'Agostino al danno contestato (50% del corrispettivo dovuto dalla Società calcistica per l'uso dello stadio comunale nel mese di luglio 2019) hanno le plurime iniziative assunte dall'Amministrazione comunale, non appena ha ricevuto la notizia ufficiale di esclusione della squadra del Palermo Calcio dall'iscrizione nel campionato di Serie B.

Sul punto il Collegio osserva che riguardo alla fattispecie di cui è causa non

risulta che il convenuto abbia adottato alcun atto di indirizzo finalizzato a sollecitare l'adozione di adeguate garanzie a tutela del credito comunale maturato e maturando per l'occupazione non titolata dello stadio comunale da parte di U.S. Città di Palermo Spa. A ciò si aggiunga che le dedotte iniziative assunte dall'Amministrazione nel mese di luglio 2019 per far cessare tale occupazione non titolata così da potere dare in uso l'impianto sportivo alla nuova Società calcistica per l'iscrizione della squadra di calcio nel campionato di Serie D vedono il ruolo del tutto preponderante di altri soggetti, primo fra tutti il Sindaco.

Inoltre, dall'allegata conversazione via e-mail dei giorni tra il 19 e il 21 luglio 2019 tra il Sindaco, l'Assessore odierno convenuto e i vertici burocratici del Comune emerge in modo sorprendente come nessuno dei partecipanti, compreso l'ing. D'Agostino che pur era in carica da diversi mesi, avesse consapevolezza che l'uso dello stadio comunale da parte di U.S. Città di Palermo Spa dal settembre del 2014 avveniva senza alcun titolo giuridico in assenza di una concessione o di una proroga di quest'ultima. Ciò manifesta ancora di più la gestione disfunzionale dello stadio comunale "Renzo Barbera" nel periodo di riferimento da parte degli organi di governo e di gestione del Comune di Palermo.

4.4. Accertata la responsabilità amministrativa dei convenuti Vicari Rosa e D'Agostino Roberto il Collegio è chiamato a scrutinare se sussistono le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo del danno accertato.

Il potere riduttivo dell'addebito, quale istituto specifico della responsabilità amministrativa per danno erariale, trova il suo fondamento normativo negli artt. 83, co. 1, R.D. 2440/1923 e 52, co. 2, R.D. 1214/1934 secondo cui "La

Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".

Tali norme attribuiscono al Giudice contabile il potere-dovere esercitabile anche d'ufficio di ridurre secondo il suo prudente apprezzamento il *quantum* del danno erariale accertato da imputare all'agente pubblico autore di condotte illecite dannose al ricorrere dei necessari elementi di natura oggettiva o soggettiva che possano giustificarne l'esercizio (cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 46/2013) così da valorizzare le circostanze del caso concreto.

Il Collegio ritiene che nella fattispecie possa farsi ricorso all'applicazione di tale potere riduttivo per le considerazioni di seguito esposte.

A tal proposito vengono in rilievo in modo particolare le circostanze oggettive che la gestione dello stadio comunale "Renzo Barbera" si è svolta in modo disfunzionale fin dall'instaurazione nel 2004 del rapporto concessorio con la U.S. Città di Palermo Spa alla quale è stato consentito di realizzare interventi di manutenzione straordinaria in violazione della sequela procedimentale prevista dall'art. 18 del regolamento comunale sulla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale che, se fosse stato rispettato, avrebbe evitato negli anni il sorgere di ogni controversia sui reciproci rapporti dare-avere tra l'Ente concedente e la Società calcistica. Infatti, gli organi di governo e di gestione del Comune di Palermo hanno nel tempo tollerato la violazione da parte della Società calcistica concessionaria di tale disciplina regolamentare in materia di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi intervenendo *ex post* a "sanatoria", cosa che non sempre ha garantito una adeguata tutela degli interessi finanziari del Comune di Palermo.

Dagli atti di causa emerge, in realtà, una generale non adeguata considerazione della valorizzazione economica dello stadio comunale, che è uno dei beni più rappresentativi del patrimonio del Comune di Palermo (cfr. doc. 02 dell'atto di citazione). Da tale scarsa considerazione di tali profili ne è derivato che la gestione di tale impianto sportivo non sempre è stata improntata a canoni di razionalità economica.

Tali circostanze inducono il Collegio ad applicare nella misura molto ampia pari al 90% il potere riduttivo dell'addebito nei confronti di entrambi i convenuti ai quali, quindi, va imputato soltanto il 10% del danno contestato dall'Attore pubblico.

5. In conclusione il Collegio ritiene, in accoglimento parziale dell'atto di citazione, che va rigettata la domanda attorea nei confronti della convenuta Di Trapani Paola e va accolta parzialmente nella misura del 10% del danno contestato la domanda nei confronti dei convenuti Vicari Rosa e D'Agostino Roberto, i quali vanno condannati al pagamento nei confronti del Comune di Palermo delle somme pari rispettivamente a euro 42.519,95 e a euro 1.735,74 da ritenersi comprensive di rivalutazione monetaria. Su tali somme vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per i convenuti Vicari e D'Agostino e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

Con riferimento alla convenuta Di Trapani le spese di lite sono poste a carico del Comune di Palermo e liquidate in favore della stessa come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Procuratore Regionale:

- rigetta la domanda nei confronti della sig.ra Di Trapani Paola e liquida le spese in suo favore e a carico del Comune di Palermo nell'importo complessivo di euro 4.574,00 (*quattromilacinquecentosettantaquattro*/00), oltre IVA e CPA se dovuti;

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa della sig.ra Vicari Rosa e del sig. D'Agostino Roberto e, per l'effetto,

• condanna la sig.ra Vicari Rosa al pagamento, in favore del Comune di Palermo, della somma complessiva di euro 42.519,95 (*quarantaduemilacinquecentodiciannove*/95) da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo integrale del credito erariale;

• condanna il sig. D'Agostino Roberto al pagamento, in favore del Comune di Palermo, della somma complessiva di euro 1.735,74 (*millesettecentotrentacinque*/74) da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo integrale del credito erariale;

- condanna i convenuti Vicari Rosa e D'Agostino Roberto in solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 246,79 (*duecentoquarantasei*/79).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Giudice estensore	*La Presidente*
Gaspare Rappa	Anna Luisa Carra
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente